



COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 01-07-2024

Oggetto: **PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CICLO RIFIUTI PER GLI ANNI 2022-2025 APPROVATO DA AGIR ABRUZZO**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **uno** del mese di **luglio** alle ore 18:05, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Piccioni Domenico	P	Cardinale Lanfranco	P
Del Sordo Arianna	P	Cimini Dolores	P
Ripani Giorgio	P	Di Eusebio Fausto	P
D'Antonio Alessandra	P	D'Amelio Libera	P
Ciaffoni Loretta	P	Del Sasso Martina	P
Figliola Massimo	P	Di Bonaventura Mauro	P
Recinella Angela	A	Carusi Nico	P
Di Domenico Marino	P	Cartone Franco	A
Branciaroli Maurizio	P		

Assegnati 17
In carica 17

presenti n. 15
assenti n. 2.

Assessori esterni:

Marconi Francesco	P
--------------------------	----------

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Signor **Di Domenico Marino** in qualità di **Presidente**;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa. Piccioni Tiziana.

La seduta è pubblica..

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) relativo al periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-

2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2024;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/07/2021 e successiva modifica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.04.2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5-*quinqies*, del Dl. n. 228/2021 ha espressamente disposto che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

TENUTO CONTO che l'art. 43, comma 11, del Dl. n. 50/2022 prevede che *“all'articolo 3, comma 5-*quinqies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*”

CONSIDERATO CHE l'art. 7, comma 7-*quater*, del Dl. n. 39/2024, prevede, per il solo anno 2024, il differimento al 30 giugno del predetto termine del 30 aprile;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021, recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato il metodo tariffario dei rifiuti per il secondo ciclo regolatorio 2022-2025 (MTR-II);

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF Arera ha definito, aggiornando la già citata Deliberazione n. 363/2021, i criteri per la definizione dell'aggiornamento biennale 2024-2025

PRESO ATTO che la Deliberazione n. 363/2021 ha definito il seguente *iter* per l'approvazione del Piano finanziario, confermando l'*iter* già previsto con la Deliberazione n. 443/2019:

- a) *il soggetto gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;*
- b) *l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;*
- c) *l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;*
- d) *fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).*

DATO ATTO che nel caso del Comune di Tortoreto l'Ente di governo dell'Ambito (Egato) ed ETC, è AGIR ABRUZZO;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 7.1, della Deliberazione ARERA n. 363/2021, nella definizione della procedura di validazione dei PEF, prevede espressamente che *“Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”*;

PRESO ATTO INOLTRE che l'art. 7.4, della Deliberazione ARERA n. 363/2021, prevede che l'ETC, nel caso specifico AGIR ABRUZZO, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione in carico all'ETC *“consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”*;

CONSIDERATO pertanto che è esclusiva competenza dell'ETC procedere all'effettuazione di verifiche di completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni che sono necessari all'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO inoltre che con la Determina n. 1/DTAC/2023 di Arera sono stati approvati gli schemi di Tool per la raccolta dati ai fini della costruzione del Piano Finanziario, e gli altri allegati obbligatori per l'approvazione del Pef, e sono stati espressi dei chiarimenti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle*

leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RITENUTO pertanto che è competenza del Comune la sola determinazione delle tariffe TARI, restando di esclusiva competenza di AGIR ABRUZZO l’approvazione e la validazione del PEF Tari;

PRESO ATTO il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario aggiornamento biennale 2024-2025 relativo al Comune di Tortoreto, che emergono dallo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 363/2021/R, è pari, al netto delle detrazioni di cui all’art. 1.4, della Determinazione Arera n. 2/DRIF/2021, per l’anno 2024 ad euro 3.190.886, tali costi sono ripartiti in Euro 2.304.645 relativi alla parte variabile della tariffa, ed Euro 886.241 relativi alla parte fissa della tariffa, mentre per l’anno 2025 i costi sono pari ad Euro 3.240.544, di cui Euro 2.335.254 relativi alla parte variabile ed Euro 905.291 relativi alla parte fissa;

VISTA la Determinazione del Direttore generale di AGIR ABRUZZO n. 307/2024 del 6 giugno 2024, trasmessa e allegata al presente atto, con la quale è stato validato ai sensi della deliberazione ARERA 4 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF l’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF del Comune di Tortoreto per gli anni 2022-2025;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla formale presa d’atto del suddetto aggiornamento biennale che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione dei costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025, da coprire con la tariffa Tari ai sensi dell’art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Uditi gli interventi che si riportano in allegato;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

Favorevoli n. 11 – Astenuti n. 4 (D’Amelio, Di Bonaventura, Del Sasso, Carusi) – Contrari n. 0

DELIBERA

1. di approvare le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025, come risultante

dall'atto di validazione di AGIR ABRUZZO di cui alla citata Direttore generale di AGIR ABRUZZO n. 113/2024 307/2024 del 6 giugno 2024 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede un totale dei costi da utilizzare come dato di partenza per la determinazione tariffaria 2024 per un ammontare complessivo ad euro 3.190.886, tali costi sono ripartiti in Euro 2.304.645 relativi alla parte variabile della tariffa, ed Euro 886.241 relativi alla parte fissa della tariffa, mentre per l'anno 2025 i costi sono pari ad Euro 3.240.544, di cui Euro 2.335.254 relativi alla parte variabile ed Euro 905.291 relativi alla parte fissa;

3. di dare atto che il suddetto aggiornamento biennale del PEF TARI è stato redatto in conformità allo schema approvato con Determina ARERA 06 novembre 2023 1/2023/DTAC;
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottato entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Abruzzo entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista;

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere in merito

Con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

Favorevoli n. 11 – Astenuti n. 4 (D'Amelio, Di Bonaventura, Del Sasso, Carusi) – Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del vigente T.U.E.L..

Allegato "A"

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA' TECNICA 11-06-2024
--

Il Responsabile del servizio interessato Viviani Marco

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA' CONTABILE 11-06-2024
--

Il Responsabile del servizio interessato Viviani Marco

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura, e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
Di Domenico Marino

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piccioni Tiziana

Il Consigliere Anziano
Del Sordo Arianna


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*):

- *diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.*
- *è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

Dalla Residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana